REGOLAMENTO (CE) N. 2378/1999 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1999

che rettifica il regolamento (CE) n. 1282/1999 relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1º ottobre al 31 dicembre 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) con il regolamento (CE) n. 1282/1999 della Commissione [3] è stata concessa l'indennità compensativa prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 1998 ad alcune organizzazioni di produttori per i tonni della specie «tonno bianco» e «listao»; nella versione in lingua spagnola del regolamento, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la menzione della specie «Patudo» è errata e deve essere sostituita da «Atún blanco»; l'errore non è immediatamente evidente per gli operatori economici interessati ed è pertanto opportuno procedere ad una rettifica del regolamento in questione;

(2) a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 142/98 della Commissione, del 21 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione [4], la domanda di versamento dell'indennità deve essere presentata dall'organizzazione di produttori interessata alle autorità nazionali competenti entro i 45 giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento in questione, cioè il 6 agosto 1999; a causa dell'errore non evidente che figura nella versione in lingua spagnola del regolamento (CE) n. 1282/1999 alcuni operatori potrebbero non aver presentato una domanda di versamento dell'indennità; bisogna pertanto che per le OP interessate che non hanno ancora presentato la domanda di versamento dell'indennità il termine di 45 giorni decorra dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

(3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riguarda esclusivamente la versione in lingua spagnola.

Articolo 2

Per le organizzazioni di produttori interessate che non hanno ancora presentato la domanda di versamento dell'indennità, il termine di 45 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 142/98 decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.
[2] GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15.
[3] GU L 153 del 19.6.1999, pag. 40.
[4] GU L 17 del 22.1.1998, pag. 8.